

Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNU)

del ...

Avamprogetto

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 90 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del²,
decreta:

Sezione 1: Organizzazione e compiti

Art. 1 Organizzazione

¹ L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ispettorato) è un ente federale di diritto pubblico avente personalità giuridica propria.

² Esso si organizza e si gestisce in modo autonomo e tiene la sua propria contabilità.

³ La sua gestione si fonda sui principi di economia aziendale.

⁴ Il Consiglio federale determina la sede dell'Ispettorato.

Art. 2 Compiti

¹ L'Ispettorato adempie i compiti attribuitigli conformemente alla legislazione sull'energia nucleare, alla legislazione sulla radioprotezione, alla legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché alle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

² Esso partecipa all'elaborazione di atti normativi nei settori menzionati nel capoverso 1 e rappresenta la Svizzera nei consessi internazionali.

³ Può sostenere progetti di ricerca in materia di sicurezza nucleare.

⁴ Può coinvolgere terzi per svolgere determinati compiti.

Art. 3 Attività commerciali

L'Ispettorato può eseguire perizie per conto di autorità estere contro un compenso al prezzo di mercato, purché tale attività non comprometta l'adempimento dei suoi compiti.

RS

¹ RS 101

² FF ...

Sezione 2: Organi

Art. 4 Organi

Gli organi dell'Ispettorato sono:

- a. il consiglio dell'Ispettorato;
- b. il direttore;
- c. l'organo di revisione.

Art. 5 Consiglio dell'Ispettorato

¹ Il consiglio dell'Ispettorato è l'organo di vigilanza interno e strategico.

² Il consiglio dell'Ispettorato è composto di cinque membri specialisti. È nominato per un periodo di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.

³ Il Consiglio federale nomina il consiglio dell'Ispettorato e ne designa il presidente e il vicepresidente. Il presidente non è autorizzato a esercitare un'attività commerciale né ad assumere una funzione federale o cantonale che potrebbe pregiudicare la sua indipendenza.

⁴ Stabilisce le indennità versate ai membri del consiglio dell'Ispettorato. L'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali pattuite con i membri del consiglio dell'Ispettorato.

⁵ Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare il mandato a membri del consiglio dell'Ispettorato.

⁶ Il consiglio dell'Ispettorato ha in particolare i seguenti compiti:

- a. definisce gli obiettivi strategici a scadenza quadriennale, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- b. stabilisce gli obiettivi in materia di sicurezza;
- c. emana il regolamento d'organizzazione;
- d. emana il regolamento del personale, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- e. emana il regolamento sulle tasse e fissa l'ammontare della tassa di vigilanza, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- f. emana ulteriori disposizioni regolamentari delegate all'Ispettorato;
- g. è responsabile per lo sviluppo e l'esercizio di un'adeguata gestione dei rischi;
- h. nomina il direttore, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- i. nomina gli altri membri della direzione, su proposta del direttore;

³ RS 172.220.1

- j. sorveglia la gestione amministrativa;
- k. istituisce una revisione interna e provvede al controllo interno;
- l. approva il preventivo e il conto annuale;
- m. propone al Consiglio federale le indennità che la Confederazione deve versare;
- n. presenta il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell'organo di revisione) al Consiglio federale per approvazione.

⁷ Il consiglio dell'Ispettorato non è autorizzato a impartire istruzioni alla direzione riguardo a questioni tecniche in materia di sicurezza nucleare.

⁸ Può delegare alla direzione la competenza di concludere singoli affari.

Art. 6 Direttore

¹ Il direttore è l'organo operativo.

² Al direttore sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- a. emanare decisioni;
- b. elaborare le basi decisionali del consiglio dell'Ispettorato e rendergli conto periodicamente, senza indugio in caso di eventi particolari;
- c. assumere il personale, fatto salvo l'articolo 6 capoverso 6 lettera h;
- d. adempiere tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

³ Il regolamento d'organizzazione disciplina i particolari.

Art. 7 Organo di revisione

¹ L'organo di revisione è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. Può essere rieletto per un quadriennio supplementare. Il Consiglio federale può revocargli il mandato per gravi motivi.

² L'indipendenza, l'oggetto e la portata del controllo effettuato dall'organo di revisione esterno si basano sui principi del diritto della società anonima concernenti l'organo di revisione.

Sezione 3: Personale

Art. 8 Condizioni d'assunzione

¹ L'Ispettorato assume il suo personale secondo il diritto pubblico.

² Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni. Esso tiene conto dell'autonomia di cui l'Ispettorato necessita per adempiere i suoi compiti. L'articolo

6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000⁴ sul personale federale si applica per analogia.

Art. 9 Cassa pensioni

Il personale dell'Ispektorato è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA.

Sezione 4: Finanziamento e finanze

Art. 10 Capitale di dotazione

La Confederazione può attribuire all'Ispektorato un capitale di dotazione non remunerato.

Art. 11 Emolumenti e tasse di vigilanza

L'Ispektorato riscuote emolumenti e tasse di vigilanza fondandosi sull'articolo 83 della legge federale del 21 marzo 2003⁵ sull'energia nucleare e sull'articolo 42 della legge federale del 22 marzo 1991⁶ sulla radioprotezione.

Art. 12 Indennità

La Confederazione indennizza l'Ispektorato per le prestazioni da essa commissionate.

Art. 13 Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità dell'Ispektorato nell'ambito della sua tesoreria centrale.

² Accorda all'Ispektorato prestiti a tassi d'interesse di mercato per assicurargli la liquidità necessaria all'adempimento dei suoi compiti di cui all'articolo 2.

³ L'AFF e l'Ispektorato convengono i dettagli di tale collaborazione.

Art. 14 Riserve e accantonamenti

Gli utili realizzati dall'Ispektorato sono impiegati per la costituzione di riserve, segnatamente per coprire i rischi di perdite e per accantonamenti a favore di progetti e investimenti pianificati. Qualora l'entità delle riserve superi il preventivo annuale, gli emolumenti e le tasse di vigilanza sono adeguati di conseguenza.

Art. 15 Rendiconto

¹ Il rendiconto dell'Ispektorato illustra in modo completo la sua situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito.

⁴ RS 172.220.1

⁵ RS 732.1

⁶ RS 814.50

² Esso è stabilito secondo i principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si basa su standard generalmente riconosciuti.

³ Le norme in materia d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi in materia di presentazione dei conti devono essere espressamente indicate.

⁴ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti dell'Ispettorato.

Art. 16 Responsabilità

La responsabilità dell'Ispettorato per il comportamento dei suoi organi e del suo personale è retta dalla legge del 14 marzo 1958⁷ sulla responsabilità.

Art. 17 Esenzione fiscale

¹ L'Ispettorato è esentato da qualsiasi imposta federale, cantonale o comunale.

² Sono fatte salve le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta preventiva e alle tasse di bollo.

Sezione 5: Vigilanza

Art. 18

¹ L'Ispettorato sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

² Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l'alta vigilanza del Parlamento.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 Trasferimento di diritti e obblighi

¹ L'Ispettorato acquisisce personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. A contare da tale data, sostituisce la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN).

² Il Consiglio federale specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Ispettorato, fissa la data dell'entrata in vigore degli effetti giuridici e approva il bilancio di apertura. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e da emolumenti.

³ Qualora i fondi necessari per l'adempimento dei compiti dell'Ispettorato non siano ancora disponibili all'entrata in vigore della presente legge, l'Ispettorato può dispor-

⁷ RS 170.32

re dei crediti e delle prestazioni riservati alla DSN nel preventivo della Confederazione.

Art. 20 Trasferimento dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro del personale della DSN sono trasferiti all'Ispettorato al momento dell'entrata in vigore della presente legge. È fatta salva la nomina dei membri della direzione conformemente all'articolo 6 della presente legge.

Art. 21 Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² Può autorizzare l'Ispettorato a emanare disposizioni d'esecuzione relative alla presente legge in questioni di portata limitata.

Art. 22 Modifica del diritto vigente

La legge federale del 21 marzo 2003⁸ sull'energia nucleare è modificata come segue:

Art. 70 cpv. 1

¹ Sono autorità di vigilanza:

- a. in materia di sicurezza nucleare, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare conformemente alla legge federale del sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare;
- b. altri organi designati dal Consiglio federale.

Art. 71

Abrogato

Art. 23 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.